**Protocollo per la ripartenza delle attività di commercio su area pubblica**

1. **DISTANZIAMENTO SOCIALE**

Il primo criterio di protezione è il distanziamento interpersonale sia tra gli addetti alla vendita di una stessa attività, sia tra attività adiacenti e tra venditore e cliente, da attuarsi attraverso l’adozione di misure organizzative che limitino e circoscrivono le presenze, in contemporanea.

Il distanziamento interpersonale sia se l’attività è condotta esclusivamente dal titolare o vi partecipa altro personale, con rapporto di lavoro dipendente o con altre tipologie contrattuali, richiede obbligatoriamente l’indossare le misure minime di sicurezza, mascherina e guanti, rilevato che la distanza di almeno 1 metro, stante la tipologia di attività, non può essere sempre rispettata.

Inoltre si deve sempre effettuare un monitoraggio della temperatura corporea che non deve superare i 37,5 gradi.

Il rispetto della distanza di 1 metro tra venditore e cliente, anche se di difficile garanzia, deve essere il punto di partenza nelle misure di contenimento e presidio del distanziamento sociale.

Pertanto anche il cliente nelle aree di mercato e in ogni altra area adiacente alla attività commerciale deve indossare la mascherina e i guanti, in alternativa si può evitare di indossare i guanti ma solo se nell’area adiacente al venditore è disponibile a cura dello stesso commerciate il dispenser di gel igienizzante per le mani.

Il rispetto del divieto di aggregazione e di affollamento può e deve essere garantito attraverso la rimodulazione dell’area dedicata al singolo banco di vendita.

Detta rimodulazione deve essere prevista dal Piano che il Sindaco ha adottato a maggior tutela della popolazione.

Per le aree adibite a mercato scoperto si deve prevedere:

* i banchi di vendita devono essere collocati ad una distanza di ameno 1 metro gli uni dagli altri;
* a cura del commerciante, lo spazio adiacente deve essere delimitato e tale spazio, è dedicato al singolo banco, per consentire la sosta di pochi clienti nel rispetto della distanza di almeno 1 metro ed evitare il formarsi di affollamento.
1. **MODALITÀ DI ACCESSO AL MERCATO SCOPERTO**

2.1 OPERATORI

Agli operatori autorizzati all’attività commerciale presso il mercato scoperto, l’Amministrazione Comunale fornisce, su supporto cartaceo o informatico, le informazioni utili per il rispetto delle regole anti contagio.

Tutti gli operatori commerciali e i loro dipendenti o collaboratori devono essere muniti di mascherina e guanti.

L’operatore commerciale su area pubblica dovrà preoccuparsi di delimitare l’area adiacente al proprio banco (stallo autonegozio ecc.) utilizzando delimitatori a nastro e/o similari, materiale segnaletico ecc. per indicare il posizionamento dei clienti ed evitare così assembramenti.

Per evitare la formazione di affollamento, l’operatore può collocare, in entrata allo spazio antistante il proprio banco di vendita, un erogatore di biglietti saltacoda.

* 1. CLIENTI

I clienti devono indossare obbligatoriamente i dispositivi di sicurezza personali: mascherina e guanti monouso. Questo per mitigare il difficile mantenimento della distanza intrapersonale di un metro. Inoltre i commercianti metteranno a disposizione dei propri clienti erogatori di gel igienizzante ed adotteranno le analoghe misure igienizzanti richieste per la merceologia corrispondente.

1. **PULIZIA DELL’AREA/SPAZIO IN CUI SI SVOLGE IL MERCATO**

3.1 AREA DI MERCATO

Le attività di pulizia dell’area di mercato e la raccolta dei rifiuti è a carico dell’Amministrazione Comunale. Quest’ultima avviene del rispetto delle indicazioni contenute nella Scheda trasversale *Gestione dei DPI e dei fazzoletti di carta.*

3.2 SPAZIO DI VENDITA

L’operatore, terminata l’attività, deve conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni contenute nella Scheda trasversale *Gestione dei DPI e dei fazzoletti di carta* e liberare lo spazio dalle transenne/materiale segnaletico.

Nel riporre la merce all’interno del mezzo di trasporto, dovrà seguire precauzioni igieniche, ad esempio:

* se la merce è stata esposta in specifici contenitori, questi devono essere realizzati in materiale che deve essere sanificato prima di essere riposto nel mezzo di trasporto;
* se la merce è stata esposta senza specifici contenitori, dovrà essere riposta in appositi contenitori che durante la vendita non sono venuti a contatto con il pubblico.
1. **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI**

Nell’attività di vendita, indipendentemente dal prodotto, il personale deve indossare la mascherina ed i guanti. In alternativa ai guanti (che nel periodo estivo possono creare fastidio) occorre adottare la frequente pulizia delle mani con gel idroalcolici.

**Attività di vendita e somministrazione assistita e non assistita (take away)**

Tutte le attività di commercio e somministrazione di generi alimentari, esercitate in forma itinerante o su concessione o autorizzazione extra mercato, devono adottare le misure di contenimento e di protezione individuale interpersonale sia tra gli addetti alla vendita di una stessa attività, sia tra attività adiacenti e tra venditore e cliente, da attuarsi attraverso l’adozione di misure organizzative che limitino e circoscrivono le presenze, in contemporanea.

Gli operatori titolari e dipendenti devono esercitare l’attività muniti sempre di mascherina e guanti monouso nonché deve essere sempre disponibile gel igienizzante per le mani.

Se si esercita in regime take awey (asporto) l’esercente deve garantire il distanziamento intrapersonale di almeno un metro tra i clienti.

Se si esercita in regime anche di somministrazione assistita (con tavoli e sedie, in concessione o autorizzazione extra mercato) l’esercente si impegna ad adottare le identiche misure di contenimento eventualmente prescritte per bar, tavole calde e ristoranti.

**Attività di vendita di generi non alimentari in forma itinerante e/o in concessione o autorizzazione extra mercato**

Adottano le stesse regole di contenimento e di protezione individuale interpersonale sia tra gli addetti alla vendita di una stessa attività, sia tra attività adiacenti e tra venditore e cliente, da attuarsi attraverso l’adozione di misure organizzative che limitino e circoscrivono le presenze, in contemporanea.

Esercitano l’attività muniti della mascherina e dei guanti, mettendo a disposizione gel igienizzante, ed eventualmente adottano le misure di igienizzazione adottate dalla analogo comparto merceologico.

**Attività Fiere e Sagre**

Adottano le stesse regole adottare per l’esercizio della attività di commercio all’interno dei mercati settimanali scoperti.

I comuni adottano il mantenimento delle anzianità di presenza anche in assenza di presentazione della domanda qualora la fiera fosse in data inibita.

**Attività di commercio a supporto delle manifestazioni ludico ricreative e sportive**

Si chiede:

1. Riconoscimento di un indennizzo pari al 10% del fatturato 2019 per ogni azienda impossibilitata a svolgere la propria attività per impedimento e svolgimento della manifestazione ludico, ricreativo e sportivo;
2. Individuazione da parte delle amministrazioni comunali di un congruo numero di posteggi da adibire all’esercizio dell’attività mediante turnazione;
3. L’attività viene svolta adottando le medesime regole adottate per l’esercizio dell’attività di commercio all’interno dei mercati settimanali scoperti/fiere e sagre.